

PARTECIPARE È ROCK...

Cari amici e colleghi, stavo cominciando a scrivere questo editoriale quando mi sono distratto a leggere i vari quotidiani del giorno. Ho letto con molto piacere l'editoriale del mio "capo" in Bazarweb.info, Eugenia Romanelli, direttore responsabile di www.bazarweb.info libera rivista on line per la quale io curo la pagina economica. Mi ha incuriosito il suo titolo "Come spezia in un piatto, l'esperienza del conoscere può sorprendere, distrarre, provocare, suggerire. Perdurando." ...di lì ho cominciato a farneticare e a riflettere su questa "esperienza del conoscere". Cosa vuol dire? Conoscere può voler dire non rimanere nell'ignoranza. Cultura; cultura non fatta di libri ma di vita vissuta, di amicizia, di valori, di cose viste e di scambio di opinioni ...già proprio lo scambio di opinioni e di vedute. Tutti in queste settimane abbiamo criticato, in bene e in male, RockPolitik. Quanti di noi hanno assimilato e messo a confronto con i propri, certi valori e punti di vista che ci sono stati trasmessi? Quanti di noi hanno veramente il coraggio di non mettere da parte ed isolare ma di confrontarsi con chi non si omologa al nostro modo di ragionare e di vivere? ...non voglio fare il moralista né mi interessa qui parlare di Celentano. Sono partito da lontano per ragionare sull'importanza del vivere insieme e del confronto tra le persone. Confronto che viene dall'incontro. Incontro? Sì ma dove ci incontriamo e siamo liberi di fare salotto se non partecipando ad un Club o ad un'associazione, essendo liberi dai rigidi schemi imposti in ufficio? L'importanza della vita associativa per parlare tra noi e non per fregiarci di un marchio! ...di partecipare alle riunioni direttive come ai momenti di svago, di leggere la nostra rivista anziché cestinare, di partecipare ai meeting magari organizzati con altre associazioni su temi specifici ...l'importanza o forse il coraggio di dare valore alle persone e non alle aziende di cui fanno parte. Il nostro Club e la nostra "Lettera ai Soci" sono questo. Il nostro Presidente da anni è impegnato in prima linea per tentare una maggiore conoscenza e socializzazione degli associati. Informazione, formazione, intrattenimento, incontro. Cari amici e colleghi, è del vostro aiuto, della vostra partecipazione e del vostro sorriso che abbiamo sempre più bisogno. Incontrarsi, dare informazioni e fare un giornale tutto sommato è facile, dare sapore è però difficile e sicuramente riesce meglio se si è in tanti. Tutte le commissioni di lavoro sono aperte a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco ed abbia la buona volontà di sacrificare una piccola parte del proprio tempo. Questo stesso giornale è aperto alla collaborazione di chiunque. Partecipiamo, non cestiniamo le mail che ci arrivano. Così impareremo a sorprenderci e a sorprendere, distrarre, provocare e suggerire, perdurando. ■

Direttore Responsabile
 Francesco D'Alessandro

CAPIRANNO...?

Chi di noi non si sente in qualche modo coinvolto dal teatrino della politica, soprattutto quando sconfinata nella politica economica? Per carità, ciascuno di noi sicuramente sa quanto ad alti livelli sia difficile prendere decisioni scomode o che comportino prezzi alquanto salati, ma "il grido di dolore", suscitato da scompensi così evidenti sia nelle diagnosi sia nei rimedi, è ormai assordante e ci fa meditare spesso sulle nostre stesse convinzioni, troppo frequentemente vacillanti sotto gli attentati alla realtà quotidiana apportati dagli approcci di coloro che presiedono alla conduzione della cosa pubblica. Cioè, la nostra.

Che cosa voglio dire? Che la confusione è forte e quasi sempre voluta. Perché ciò che è valido per una metà del paese, salvo piccole frange, non lo è per l'altra metà, salvo piccole frange. Ma se si ascoltano politici, giornalisti, intellettuali di vario genere e specie, anche di notevole levatura, ovvero convegni, dibattiti, matrici di ballate fuori porta ecc., ci si convince di tutto e del contrario di tutto. E tante grazie a questi apprendisti stregoni della comunicazione. Così l'unica certezza diventa il dubbio, che non sempre è cosa negativa, ma, soprattutto per chi deve prendere decisioni ogni giorno, non è proprio il massimo dell'aiuto.

A gente come noi, dirigenti amministrativi e finanziari, per la quale molto spesso finisce per contare solo il risultato, dà molto fastidio il fatto che qualsivoglia spiegazione o interpretazione sia concepita e finisce per cambiarlo da negativo a positivo, da piccolo a grande, da tattico a strategico, e viceversa.

"I nostri maestri della comunicazione economica" raccomandano, qualora si debba annunciare un risultato negativo, di spiegarlo ampiamente ma contemporaneamente di far seguire l'indicazione del cambiamento in positivo che il futuro promette per le ragioni che di volta in volta vanno esposte. È piuttosto politically correct spostare l'attenzione sui proponenti, motivati anche in relazione all'esperienza maturata, e affidarsi al programma di cambiamento nel futuro, invece che procedere dialetticamente e per sofismi cercando di far apparire diverso, ovvero cambiando, il risultato "consuntivo". Chi ha tentato di farlo, in azienda, ha conosciuto più tardi scatafasci che, ad alti livelli dimensionali, sono diventati casi epocali (come i recenti Enron, Parmalat e così via). Il futuro è opinabile, è permesso di crederci o meno perché ciascuno è padrone del proprio rischio. Ma il passato dovrebbe essere incontrovertibile, salvo per gli storici. Qualcuno può credere che questo cambiamento della verità, cioè del risultato operativo, non possa avvenire anche per ciò che riguarda l'amministrazione della cosa pubblica? Nessuno riesce a diminuire la macroscopica entità del disservizio pubblico.

Segue a pagina 2



La Redazione Augura a tutti Buone Feste con questo bel disegno pervenutoci appositamente dal bravissimo illustratore Marco MARTIS

Segue da pagina 1

Quanti non pensano che provenga da una sostanziale incapacità dei responsabili preposti, mimetizzata sotto false spoglie di impotenza? Quest'ultima già di per sé largamente presente, ma ingigantita dalla limitatezza di preparazione e deontologia professionali, in molti casi clamorose. Qui l'interpretazione delle cose fatte è sempre enormemente positiva per chi le ha realizzate e del tutto negativa per i suoi oppositori. La falsità non sta solo nella dichiarazione delle realizzazioni ma si estende anche all'operatività corrente o in prospettiva. Il fatto che il prendere provvedimenti o soprassedere dal prenderne dipenda solo da motivi elettorali, e non da ragioni ispirate ai principi di economicità di comportamento, non equivale forse all'azione di falsificazione dei bilanci operate da alcune aziende private per non deludere e mettere in fuga i propri sostenitori, nel loro caso finanziari? Proprio per dire che esistono sempre almeno due verità, un vecchio detto recita "visto da destra e visto da sinistra". Tanto, si dice, gli elettori sono intelligenti e capiscono dove sta la demagogia, il populismo, la falsità, la propaganda e altre amenità. Eppure non ci sono standard cui riferirsi, e men che meno realtà omogeneamente paragonabili, per giudicare con imparzialità. Come si fa a essere intelligenti? Lo si è per chi la pensa in generale come noi, o viceversa, non lo si è? Perché il nostro metro di giudizio non è mai perfetto come quello degli "apprendisti stregoni della comunicazione", quello si depositato a Parigi?! L'opinione ha sostituito la verità. Già, è nata l'Opinione Pubblica, invocata, spinta, tirata da ogni parte! Gli apprendisti sono per magia divenuti opinionisti. Categoria affermata, inventata per mantenere in vita i business determinati dai grandi flussi di inchiostro mediatico e dai chilometrici talk show. In passato come nel presente. A dritta e a manca. Al centro dello Stato e in periferia. Capiranno...? Ma cosa importa! Hanno capito, da sempre, che siamo noi a non capire e, perciò, a pagare. ■

SIR JOHN

AMICO MIO

**Lenta e ritmata cade la neve
E si posa sul terreno senza far rumore.**

**Senza il rumore spesso dei fucili,
che lacerano l'anima degli uomini.**

**Senza il sibilo acuto delle lunghe fruste,
che segnano di rosso la tua scura schiena nuda.**

**Senza il tonfo sordo di un corpo esanime,
che cade sfinito tra le piante di cotone.**

**E ancora oggi, nella metropoli che palpita,
non c'è posto per te amico nero:**

**il pregiudizio non lascerà spazio
al colore scuro e sdegnato della tua pelle.**

**Ma ricordati sempre amico mio:
sulla neve anche la tua orma è bianca.**

René Tonelli
Socio CDAF

L RICORSO AL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO NELL'ATTUALE MOMENTO DEL MERCATO ITALIANO

Nell'attuale difficile momento del mercato italiano sempre più imprese ricorrono al "licenziamento per giustificato motivo oggettivo", ossia al licenziamento del lavoratore a seguito della crisi dell'azienda, del suo riassetto organizzativo o della soppressione dello specifico posto di lavoro. Il ricorso a tale forma di risoluzione del rapporto di lavoro va valutato dall'azienda con particolare attenzione in ordine alla rappresentazione delle motivazioni, spesso eccessivamente generiche. Occorre tenere presente che tali licenziamenti sono per il lavoratore impugnabili e l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del recesso, quanto dell'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale, graverà completamente sul datore di lavoro così come previsto dall'art. 5 L. 108/90.

È il datore di lavoro, infatti, a dover fornire in causa la prova dell'effettiva ristrutturazione dell'azienda e della sua crisi (esibendo in giudizio i registri delle fatture, i bilanci degli ultimi anni...), dell'incidenza di detta crisi sulla posizione del lavoratore licenziato e dell'impossibilità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2103 c.c., di utilizzare lo stesso in altre mansioni equivalenti a quelle oggettivamente rapportabili alla sua retribuzione e soggettivamente al livello di inquadramento ed alla professionalità. La prova deve ovviamente essere fornita in relazione al momento del licenziamento e non ad un momento successivo.

A seguito del licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo, l'azienda non può procedere all'assunzione di personale con mansioni e categoria equivalenti al dipendente licenziato e ciò in riferimento non solo allo stabilimento in cui impiegava il lavoratore, ma in qualunque stabilimento di proprietà della stessa. Per quanto concerne la c.d. "esternalizzazione del servizio", l'affidamento delle mansioni del dipendente licenziato a personale esterno (come ad esempio il servizio di fattorinaggio a cooperative, o la tenuta della contabilità al commercialista) è ammissibile nell'ambito delle scelte datoriali relative alla ridistribuzione o alla diversa organizzazione imprenditoriale, sempre che, ovviamente dopo il licenziamento del dipendente, l'azienda non assuma nuovo personale nell'ambito sopra descritto e assolva l'onere probatorio di non aver potuto adibire il dipendente in altre mansioni equivalenti.

È possibile il licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo a seguito della riorganizzazione delle risorse umane e della ripartizione delle mansioni prima a questi affidate a personale già presente in azienda, ma tale situazione non deve comportare il ricorso a lavoro straordinario di coloro che acquisiscono, in aggiunta alle proprie, le mansioni del lavoratore licenziato. Tale situazione comporterà, ovviamente, se dimostrata, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato. Nella diversa ipotesi di inidoneità sopravvenuta del dipendente non trovano applicazione gli art. 1463 c.c. e 1464 c.c. relativi alla sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta se non nei limiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo con conseguente onere del datore di lavoro di provare ancora una volta di non poter comunque adibire il dipendente a mansioni equivalenti o, nella specifica ipotesi, persino inferiori. In capo al lavoratore non incombe alcun onere della prova in causa in caso di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo intimatogli?

Alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione indicano quanto meno un obbligo di allegazione del lavoratore nell'indicare l'esistenza di posti disponibili in azienda in cui poter essere ricollocato e nell'indicare le circostanze di fatto e di diritto inerenti la "non esistenza" del giustificato motivo e della diversa possibilità di riutilizzo. Tali sentenze, sono tuttavia, difficilmente condivisibili a mio parere, e rappresentano in effetti un orientamento minoritario, in quanto tali fatti attendono comunque alla struttura aziendale ed è difficile se non impossibile per il lavoratore fornire delle allegazioni specifiche sul punto. Le allegazioni del lavoratore non possono che limitarsi ad essere delle generiche indicazioni. Inoltre non bisogna comunque dimenticare il contenuto dell'art. 5 L. 108/90 secondo cui, si ripete, "l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro". Le conseguenze, nell'ipotesi, di dichiarazione di illegittimità del licenziamento da parte del Giudice, sono:

a) risarcimento del danno da 2,5 a 6 mensilità della retribuzione in caso di aziende che occupano un organico inferiore alle 15 unità;

b) la reintegrazione nell'organico aziendale oltre al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione in caso di aziende con un organico superiore alle 15 unità.

La condanna delle spese di giudizio seguirà la soccombenza. ■

Avv. Barbara MORESSA, Foro di Torino

L BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: APPROFONDIMENTO DI UN CASO AZIENDALE "BUZZI UNICEM"

Sviluppo nel lungo periodo e miglioramento continuo

Riportiamo alcune note sul tema sempre più di attualità dello "Sviluppo Sostenibile" redatte dal nostro Vice Presidente Gianfranco Barzaghini che, come direttore generale della Buzzi Unicem, può testimoniare le sue esperienze dirette sull'argomento. I documenti citati sono disponibili sul sito www.buzziunicem.it sezione Sostenibilità.

La struttura e i contenuti

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Buzzi Unicem, pubblicato nel 2005, si fonda, come per le precedenti edizioni, sul principio dello Sviluppo Sostenibile. Il primo elemento d'interesse, per cui è necessaria un'opportuna precisazione, è il titolo del documento: il termine Sostenibilità deriva dal concetto di sviluppo sostenibile, per il quale si intende la capacità di garantire crescita nel lungo periodo rispettando l'ambiente ed i valori sociali, con un'equa e costante distribuzione dei valori aggiunti nei confronti dei "portatori di interesse" (stake holders).

Il documento è, inoltre, bilancio d'impresa e quindi, strumento d'informazione per cui è richiesto il rispetto di principi di rendicontazione, fra i quali la precisione, l'attendibilità e la verificabilità delle informazioni stesse. Il Bilancio di Sostenibilità, adottato volontariamente, sintetizza i risultati conseguiti in diversi ambiti utilizzando specifici indicatori per "misurare" le performance raggiunte ed i nuovi obiettivi da conseguire. Il documento, frutto del lavoro di squadra delle diverse funzioni aziendali, descrive in apertura il paradigma dei valori, la vision, la mission e le caratteristiche del sistema di governance. Di seguito vengono illustrati i tre "pilastri" della sostenibilità aziendale:

- *performance economiche* e finanziarie conseguite nel 2003;
- *dimensione ambientale* degli impianti produttivi;
- *performance sociali* individuate e raggiunte dal Gruppo Buzzi Unicem.

La sezione *Economica e Finanziaria* risulta essere la sintesi dei principali indicatori necessari per la lettura del profilo economico-finanziario e del livello di sviluppo dell'impresa, quali dati annuali e trend di fatturato, vendite di cemento e di calcestruzzo, investimenti, struttura dello stato patrimoniale e del conto economico riclassificato. La distribuzione del valore aggiunto mostra una struttura d'impresa "capital intensive", con la presenza di investimenti in archi temporali significativi. Nel secondo "pilastro" viene analizzata la situazione degli stabilimenti del Gruppo per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente. Oltre ai tradizionali indicatori relativi alle emissioni di agenti inquinanti, alla produzione dei rifiuti ed allo sfruttamento delle risorse naturali, di particolare interesse sono le iniziative a salvaguardia dell'ambiente. Tra questi il *recupero dei siti produttivi e/o dismessi* (ad esempio la creazione nel 1982 di un'Oasi botanico-ricreativa aperta al pubblico, nello stesso luogo in cui si svolge ancor oggi l'attività estrattiva della cava Ceretto), il *sistema dei trasporti*, l'utilizzo di *combustibile ecosostenibile*, sono svariati i casi di *innovazione con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili*, sia per quanto riguarda i cementi che gli additivi e i calcestruzzi di nuova generazione, pro-

gettati e realizzati in modo da adattarsi alle condizioni ambientali esterne e con miscela in grado di garantire durabilità fino a 200 anni. Anche i cicli di produzione vengono controllati sistematicamente onde utilizzare al minimo e riciclare le risorse naturali (v. il recupero di acqua e inerti). Il terzo "pilastro", quello della *Performance Sociale*, include una serie eterogenea di indicatori che fanno riferimento al rapporto tra azienda e stakeholders: collaboratori, azionisti, investitori, fornitori, clienti, collettività, enti locali e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'area Risorse Umane, di particolare interesse sono il miglioramento degli indicatori relativi a *sicurezza e salute dei collaboratori*, il *basso tasso di turnover*, la *limitata incidenza dei contratti atipici* e una *politica di sviluppo del personale* basata su capacità professionali e raggiungimento degli obiettivi assegnati. Da evidenziare la *relazione con i fornitori*, il 70% dei quali vanta un rapporto con l'azienda da più di dieci anni, e l'interesse per le *iniziative benefiche e umanitarie* a favore della collettività.

INTERVISTA

Bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, responsabilità sociale di impresa sono termini di grande attualità. Confindustria con i Giovani Imprenditori ed il Ministero del Welfare stanno dedicando molta attenzione a questi nuovi strumenti gestionali, probabilmente anche a seguito dei noti scandali finanziari internazionali e nazionali. Al di là dell'interesse politico e strategico, ci sembra importante dare concretezza all'argomento approfondendo un caso di eccellenza.

Gianfranco Barzaghini, Direttore Generale di Buzzi Unicem, come e perché è nata l'attenzione alla sostenibilità del business che poi vi ha portato anche nel 2004 a presentare e ottenere la certificazione di Bilancio di Sostenibilità?

Il business del cemento è, da sempre, con superficialità, soggetto e oggetto di critica dal lato ambientale. L'immeritato "peccato originale" deriva anche da un'immagine percepita in modo distorto, alimentata da espressioni a valenza negativa quali "cementificazione" che, anziché indirizzarsi all'uso improprio del prodotto, penalizzano chi, impegnando forti risorse umane e finanziarie, produce e sostiene lo sviluppo del Paese, offrendo un materiale da costruzione di provata sicurezza applicativa e competitività economica. I cittadini e le istituzioni che ospitano sul territorio i nostri siti produttivi vengono, a volte, condizionati e così convivenza e dialogo sono resi più difficili. La domanda che ci siamo posti è stata: come testimoniare che l'azienda opera nel rispetto ed a favore dell'ambiente e della collettività? Si deve documentare con fatti oggettivi e dare una corretta e completa informazione, anche tramite procedure e rendiconti certificati da enti esterni qualificati ed indipendenti.

Quali sono stati i passi?

Nel 2001 abbiamo deciso di comunicare anche all'esterno questa nostra cultura aziendale, ed abbiamo redatto e pubblicato il **Rapporto Ambiente e Sicurezza 2001**. Si tratta di un documento di informazione e comunicazione, predisposto su base volontaria, in una logica di miglioramento continuo, volto ad informare tutti i soggetti interessati alle politiche di gestione dell'Ambiente e della Sicurezza del Gruppo. Nel 2002 abbiamo aderito ad un'indagine di SAM, Sustainable Asset Management, società svizzera di rating che gestisce il Dow Jones Sustainability Index. Si trattava di un'analisi di sostenibilità di 75 società quotate presso la Borsa Valori di Milano e operanti in vari settori. Buzzi Unicem è risultata l'azienda con il miglior punteggio nel proprio settore. Gli analoghi studi 2003 e 2004 ci attribuiscono ulteriori miglioramenti, posizionandoci al livello del miglior operatore europeo del settore. Il "modello della sostenibilità" è una garanzia di solidità e continuità dell'azienda per tutti i portatori di interesse (stakeholder). Infatti, se i tre pilastri che costituiscono le fondamenta del modello, economico - patrimoniale, Ambientale e Sociale sono "sani", l'azienda ha caratteristiche per rimanere in vita nel lungo periodo. Nel 2003 siamo arrivati alla redazione e pubblicazione del **1° Bilancio di Sostenibilità**, nel 2004 abbiamo esteso alle consociate estere il contenuto del Bilancio di Sostenibilità, per entrambi gli anni con la valutazione e la certificazione di PriceWaterhouseCoopers.

Esistono degli imprenditori scettici che vedono in questo strumento un costo aggiuntivo, un ulteriore appesantimento della "carta" in azienda, una forma di burocratizzazione che nella sostanza non porta valore aggiunto. Che cosa ribatte?

Per le imprese che operano già in accordo con tutti gli interessi degli stakeholders, il Bilancio di Sostenibilità non rappresenta un impegno aggiuntivo ma semplicemente una formalizzazione del modo di operare in azienda e della volontà dell'Azionista e del Management di rafforzare la cultura dello "Sviluppo Sostenibile" trasferendola nei processi di gestione. ■

Gianfranco BARZAGHINI,
Vice Presidente CDAF e Direttore Generale di Buzzi Unicem

UN DPEF ONESTO E PIENO DI BUON SENSO

Il Documento di programmazione economica e finanziaria per il periodo 2006-2009, presentato dal Governo, si fonda su un approccio serio e misurato alla definizione delle strategie programmatiche dei prossimi anni. Innanzitutto, esso non può certo essere accusato di reticenza in ordine alla descrizione della difficile congiuntura economica che interessa il Paese. Le stime sono quelle accertate a livello comunitario e la procedura di rientro dal deficit coincide con quanto convenuto in sede europea: un atteggiamento che, soprattutto se confrontato con quello adottato in passato da altri partner comunitari, ha fatto ben riconoscere allo stesso Presidente dell'Eurogruppo, il lussemburghese Juncker, che il comportamento dell'Italia e del nostro Ministro dell'Economia nella circostanza è stato "esemplare". Una serietà di comportamento che ha contribuito all'accoglimento - senza riserve - da parte dell'Ecofin della raccomandazione che concede al nostro Paese due anni, entro fine 2007, per riportare il deficit sotto il 3%. Con una manovra strutturale da 1,6 punti di Pil, da attuare almeno per la metà nel 2006, corredata dai paralleli impegni a ridurre il debito, aumentare l'avanzo primario e attuare con rigore la finanziaria per l'anno in corso. Come è noto, il malessere nella nostra economia è riconducibile, essenzialmente, al contributo negativo delle esportazioni nette alla crescita del Pil, che si accompagna a un contributo positivo modestissimo della domanda interna. La ridotta capacità di esportare dell'industria italiana si deduce in modo lampante dal fatto che l'export italiano ha perso terreno anche in un anno come il 2004 di eccezionale crescita del commercio mondiale. I consumi crescono poco e comunque meno del reddito disponibile. La propensione al consumo scende. Gli investimenti non decollano nonostante la dinamica positiva dei profitti e l'abbondanza di liquidità. La capacità produttiva è sottoutilizzata. Rimangono sostenuti solo gli investimenti in immobili. A tale situazione occorre reagire con politiche che sappiano incentivare, innanzitutto, processi di innovazione diretti ad innalzare il livello qualitativo delle produzioni e del capitale umano della forza lavoro - oggi medio-bassa - e lo stock infrastrutturale. Opportunamente, il DPEF pone particolare enfasi sulle politiche di rilancio degli investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione. Per quanto concerne il costo del lavoro, il Documento ricorda il considerevole peso dell'imposizione fiscale che grava su tale fattore produttivo, ed indica opportunamente nella riduzione dell'IRAP un rimedio efficace, attraverso l'esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta. Ma le politiche economiche in grado di ridare slancio al Paese devono essere realizzate in un contesto di conti pubblici strutturalmente riequilibrato, nel quale sia possibile, peraltro, rinvenire le risorse necessarie per finanziare e sostenere le politiche stesse. Il conseguimento di tali obiettivi è certamente legato al contenimento della dinamica della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni (sia centrali che locali), ma un contributo importante al risanamento dei conti pubblici ed al finanziamento delle politiche di sviluppo deve giungere anche dal recupero a tassazione di vaste porzioni di reddito, attualmente sottratte al prelievo per effetto di forme di evasione, elusione ed anche erosione fiscale. Un fenomeno, quello propriamente del sommerso, assai grave e persistente in l'Italia, che la Commissione europea valuta in circa il 17% del PIL, e che determina un vuoto teorico nelle entrate fiscali superiore agli 85 miliardi di euro annui. In sostanza, senza abbandonare l'obiettivo fondamentale della diminuzione del carico impositivo, occorre ragionare anche di aspetti qualitativi del prelievo tributario e della sua più equa distribuzione, anche in ordine agli obiettivi di sviluppo economico. Sono noti i costi economici, in termini di inefficienza nell'allocazione delle risorse, dell'evasione fiscale. Ma, soprattutto, l'evasione fiscale è fortemente immorale, perché mina alla radice il concetto di "società solidale". Purtroppo, continuano ad essere attuali le amare considerazioni di Vanoni, espresse in un suo celebre discorso pronunciato nel 1948 alla Camera a poche settimane dall'insediamento al Ministero delle Finanze: "Nel nostro Paese, si ha spesso volte la sensazione che l'evasione tributaria sia diventata un metodo di vita in un modo di agire contro il quale l'opinione pubblica non reagisce, che il singolo quasi considera una forma di legittima difesa contro un'imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera di azione individuale". Occorre allora ribadire con forza che gli obblighi dei contribuenti - prima che in forza delle norme vigenti - si basano su un dovere sociale che, come tale, è anche un dovere morale. Sottarsi a tale dovere "assume le caratteristiche [...] di una negazione delle esigenze prime della convivenza sociale"¹. ■

¹ Cit. da G. Vigna, Ezio Vanoni. *Il sogno della giustizia fiscale*, Rusconi, Milano, 1992

Riccardo PEDRIZZI,
Presidente della Commissione Finanze e tesoro
del Senato della Repubblica

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO: QUANDO È RAVVISABILE LA GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO

Come è noto nel caso di incapacità lavorativa derivante da "malattia" al lavoratore spetta la retribuzione o un'indennità economica in base a diversi disposti normativi (art. 38 costituzione, art. 2110 codice civile, art. 6 c. 4, R.D.L. n. 1825/1924, art. 74 L. n. 833/1978) ed a regole contrattuali. Nel caso di dirigenza industriale, l'art. 11 recita testualmente "nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non dipendente da cause di servizio, l'Azienda conserverà al Dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione." La previsione contrattuale, essendo migliorativa rispetto al trattamento economico di malattia previsto dalla legge prevale su quest'ultimo. È fondamentale tuttavia il rispetto delle regole burocratiche. Prima fra tutte, ad esempio, il dirigente deve comunicare entro due giorni lo stato di malattia al datore di lavoro inviando anche la certificazione del medico. La comunicazione all'INPS è necessaria solo quando l'Istituto sia tenuto al pagamento dell'indennità economica. Dal punto di vista giuridico la "comunicazione" giustifica l'assenza dal lavoro, mentre la certificazione esplicita la causa giustificativa. La certificazione è sempre effettuata con i noti moduli ufficiali ma l'INPS ritiene validi anche i certificati redatti su modelli non standard, cioè su ricettario privato dei medici diversi dal "curante", ai quali l'assicurato si sia rivolto per esigenze correlate alla specificità della patologia sofferta (Circolare INPS n.99 del 13/04/96). Ai fini del computo dei 2 giorni per la "tempestiva comunicazione" non va considerato il giorno del rilascio del certificato; se quello di scadenza è festivo il termine è prorogato al 1° giorno seguente non festivo. Il ritardo nell'invio del certificato medico produce nei rapporti con il datore di lavoro l'ipotesi di "assenza non giustificata" con possibilità di eventuale contestazione del fatto e conseguenze nell'ambito del potere disciplinare del datore di lavoro. Lo stato di malattia può essere oggetto di controllo, su richiesta del datore di lavoro (o dell'INPS quando vi è l'indennità di malattia erogata dall'ente), dalle strutture sanitarie pubbliche (ASL) che operano attraverso i loro servizi medico-legali. Il lavoratore ammalato deve rendere possibile la visita di controllo e dichiarare - nello stesso certificato medico - il domicilio occasionale per la durata della malattia. L'obbligo della reperibilità sussiste tutti i giorni, anche le domeniche ed i giorni festivi. Nel caso in cui vi sia "assenza" alla visita medica di controllo il lavoratore assente è invitato per il giorno successivo non festivo alla visita di controllo ambulatoriale. Di solito le sanzioni consistono nella perdita del trattamento economico erogato dall'INPS che è totale per i primi 10 giorni di malattia in caso di assenze alla 1° visita medica (per il dirigente l'azienda potrebbe, analogamente, in ipotesi, trattenere la retribuzione per gli stessi 10 giorni). In caso di assenza alla 2° visita: oltre alla precedente sanzione, è prevista la riduzione del 50% del trattamento economico da parte dell'INPS per il residuo periodo (idem per l'azienda). In caso di assenza alla 3° visita si intende interrotto il periodo di malattia con le aziende che ne conseguono se il dirigente non rientra in servizio. Il contenzioso che in materia è elevatissimo. In caso di necessità specifica è preferibile rivolgersi all'Associazione di categoria che, attraverso i suoi legali ed esperti, può fornire ulteriori concreti dettagli in occasione di fattispecie concrete che possono verificarsi. L'INPS con una circolare del 1984 (n. 134421) aveva riassunto i casi in cui potevano ricorrere gli estremi per la non sanzionabilità dell'assenza e cioè "la forza maggiore", "situazioni in cui la presenza altrove del lavoratore è indifferibile", "comcomitanza di visite mediche, prestazioni specialistiche ecc. purché si dimostri che non si potevano effettuare in orari diversi da quelli oggetto di controllo-reperibilità". Per le visite specialistiche ed esami strumentali, l'INPS evidenzia che queste devono essere effettuate fuori dalla fascia di reperibilità (10-12 e 17-19) fatta eccezione per quelli eseguiti presso strutture pubbliche. L'Istituto previdenziale ha giustificato poi l'assenza del lavoratore recatosi presso studi privati che praticano la medicina alternativa purché vi sia dimostrazione che non si poteva fare al di fuori della fascia di reperibilità. La Cassazione, in merito, ha poi sancito che costituisce giustificato motivo qualsiasi ragionevole impedimento o situazione di necessità tale da non poter evitare che gli adempimenti che hanno determinato l'assenza fossero effettuati nelle ore indicate per la reperibilità (sentenza n. 3625 del 8/4/0998). Ricordiamo altri casi di giustificata assenza alle visite di controllo per la giurisprudenza: per ritirare dagli uffici sanitari le radiografie collegate alla malattia; per farsi praticare un'iniezione, indifferibile; per recarsi dal medico curante, sempre che fosse impossibile conciliare l'orario di ricevimento con le fasce di reperibilità; per recarsi in farmacia con la prova dell'indifferibilità e di esserci andato per svolgere attività di volontariato sempre che non possa essere effettuato fuori dalle fasce di reperibilità (Cass. 30 marzo 1990 n. 2604). Quindi la costante è quella di fornire la prova di non poter soddisfare, se non con notevole pregiudizio, le proprie esigenze terapeutiche al di fuori delle fasce di reperibilità. Per concludere affrontiamo il problema dell'"assenza momentanea" che l'INPS con messaggio n. 13385/99 ha delineato fornendo alcune linee comportamentali. Il lavoratore può essere momentaneamente assente all'arrivo del medico di controllo o perché si trova in una pertinenza dell'abitazione, o box, cantina, solaio, o perché proviene da luogo esterno alla pertinenza. Nel primo caso (arrivo da pertinenza) non è configurabile l'ipotesi dell'assenza. Nel caso di arrivo da extra-pertinenza si configura la fattispecie di inosservanza dell'obbligo di reperibilità che come tale andrebbe sanzionato. Gli uffici FEDERMANAGER APDAI sono a disposizione degli associati per i casi concreti che verranno sottoposti. ■

Roberto GRANATELLI,
Responsabile servizio legale sindacale FEDERMANAGER APDAI Torino

CHE LEZIONE TRARRE DAI PRIMI "NO" AI REFERENDUM SULLA COSTITUZIONE EURO

Il risultato dei referendum in Francia e Olanda in merito alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è stato ampiamente commentato, anche se, a volte, i commenti non sono stati accompagnati da una corretta valutazione della situazione sul piano giuridico-istituzionale.

Occorre ricordare innanzitutto su quale testo di Trattato internazionale gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi. Si tratta della quinta modifica del Trattato di Roma del 1957, dopo quelle dell'Atto Unico, di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, versione - quest'ultima - attualmente in vigore. Le novità sono per lo più di carattere tecnico. Le uniche innovazioni di un certo significato - anche se non rivoluzionario -, riguardanti le procedure di votazione in seno al Consiglio, sarebbero comunque entrate in vigore solo nel novembre 2009. Il testo proposto, in particolare, non compie alcun progresso nel senso di una "Europa politica", cioè di un'Europa dotata di politica estera, di difesa ed economica comuni, dato che un tale progresso comporterebbe sostanziali rinunce di sovranità da parte degli Stati membri, rinunce cui questi ultimi non sono disposti. Essi intendono, in queste materie, ancora procedere all'unanimità; a quest'ultimo riguardo, l'introduzione della figura del Ministro degli Esteri dell'Unione ha valore puramente cosmetico. Per questi motivi la ratifica del testo proposto avrebbe dovuto aver luogo in sordina. Invece esso è stato caricato dai governi e dalle autorità comunitarie di valori assolutamente sproporzionati ai suoi contenuti assai modesti, fino a scomodare il termine "Costituzione" e a chiamare i cittadini ad un *referendum* anche ove non ve ne era il bisogno. Perché ciò sia avvenuto è materia che interessa gli psicologi della politica e che non ha nulla a che fare con il diritto. Comunque l'operazione non è riuscita ed i cittadini, inopinatamente scomodati a pronunciarsi con un "sì" o con un "no" su un testo estremamente articolato e minuzioso (che non avevano letto e che, anche se lo avessero letto, non avrebbero potuto comprendere), hanno finito con il giudicare non il testo stesso, ma la politica comunitaria dei loro governi nel suo complesso, ed in particolare quegli aspetti di tale politica che il *deficit* democratico presente nei meccanismi comunitari normalmente sottrae al loro diretto controllo, con i problemi dell'allargamento e della moneta unica in prima linea al riguardo. Del resto, un politico consumato come Chirac non è riuscito ad additare ai suoi concittadini una sola ragione convincente per votare "sì" e si è dovuto arroccare su una posizione puramente difensiva, prospettando catastrofi in caso di vittoria del "no", catastrofi cui i francesi non hanno creduto. Sotto un profilo esclusivamente tecnico-giuridico, è chiaro che un Trattato multilaterale può entrare in vigore tra gli Stati che lo hanno firmato solo se ratificato da tutti. Nessuno Stato sovrano può essere vincolato da un Trattato se non lo desidera. Si può, invece, prevedere che un trattato multilaterale entri in vigore solo tra gli Stati che lo hanno ratificato, ma non è ciò che il testo proposto contempla. La Costituzione europea prevede che essa entrerà in vigore solo se tutti gli Stati la ratifichino. La mancata ratifica già da parte della sola Francia preclude, quindi, la possibilità che questo Trattato entri in vigore. E' ovvio che tutti i 25 Stati, o alcuni di essi soltanto, possono sempre trovare sul piano politico qualsiasi nuovo accordo al riguardo, incluso quello di ritornare sul testo attuale o di modificarlo adeguatamente, sia per tutti che per alcuni degli Stati membri. È quanto prevede una norma

del Trattato proposto secondo cui, se i quattro quinti degli Stati hanno ratificato il Trattato ed alcuni altri hanno difficoltà al riguardo, il Consiglio sarà investito della questione. Tale norma ha solo una valenza politica ed è perfino pleonastica sul piano giuridico; comunque, non offre una soluzione alla mancata entrata in vigore del Trattato. Tenendo conto di quanto precede, appare assurdo lamentarsi che alcuni Stati possano bloccare l'entrata in vigore di un Trattato che la maggioranza degli altri Stati, invece, desidera: è questa, infatti, la regola nel diritto internazionale. Una regola contraria minerebbe la sovranità degli Stati. La mancata entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sul piano tecnico-giuridico non è un grave problema. Abbiamo detto che le innovazioni contenute in tale Trattato non erano in ogni caso particolarmente incisive, anche se alcune di esse erano necessarie sul piano tecnico e, quindi, su tale piano, non v'è da rallegrarsi della bocciatura referendaria. La conseguenza è che si va avanti con il testo di Trattato approvato a Nizza proprio per far fronte al previsto allargamento. Le istituzioni comunitarie avrebbero comunque continuato a funzionare come attualmente previsto fino al novembre 2009, le politiche comunitarie restano inalterate ed inalterati restano - e sarebbero rimasti inalterati anche con l'entrata in vigore della Costituzione europea - i problemi dell'Europa comunitaria: (a) il *deficit* democratico che mina alla base la credibilità delle sue istituzioni; (b) la *inefficienza* del loro processo decisionale; (c) l'*assenza* di una politica estera, di difesa ed economica comuni. Va detto, per inciso, che, mentre l'assenza di una politica estera e di difesa comuni impedisce all'Europa di essere un soggetto politico, l'assenza di una politica economica comune (che non sia congelata in un Trattato internazionale quale è il Patto di Stabilità) impedisce di poter considerare l'euro come una conquista irreversibile. Quanto precede smentisce le affermazioni di coloro che vanno dicendo che la bocciatura del testo sottoposto a *referendum* ostacola il processo per arrivare ad un'Europa politica. Il vero messaggio da trarre dalla bocciatura referendaria va ricercato sul piano politico, non tecnico-giuridico. L'Europa comunitaria è l'Europa dei governi e della burocrazia comunitaria, non è l'Europa dei popoli. Gli elettori francesi ed olandesi hanno dimostrato di non gradire questa situazione e per questo messaggio occorre essere loro grati. Appena sono stati chiamati a pronunciarsi sul testo proposto, si è instaurato un dibattito che prescindeva completamente da tale testo ed abbracciava invece, come detto, la politica comunitaria dei loro governi nel suo complesso. Tale politica è stata bocciata ed i governi nazionali sono stati bocciati, nonostante i loro costanti sforzi di addebitare alle istituzioni comunitarie i risultati negativi delle loro gestioni, come se dietro le istituzioni comunitarie ci fosse qualcosa di diverso dai governi stessi. È da questa considerazione che i governi debbono ripartire, anche se è lecito dubitare che, allo stato attuale, essi sappiamo trovare le soluzioni adeguate, dato che tali soluzioni passano tutte attraverso una perdita di sovranità degli Stati nazionali. È un peccato, al riguardo, che non si sia voluto organizzare un *referendum* unico su base europea, perché il messaggio di cui sopra sarebbe risultato più chiaro e decifrabile. D'altra parte, il quesito sottoposto agli elettori avrebbe dovuto essere diverso e molto più semplice. Non si può sottoporre a *referendum* un testo di più di 400 articoli, scritto in burocatese, e relativamente al quale non si riesce ad individuare un quesito che ne riassume chiaramente e semplicemente l'essenza. Gli Stati membri dovrebbero, a questo punto, rendersi conto di avere tenuto troppo a lungo i cittadini lontani dalle scelte di politica comunitaria che essi compivano, che questa è la ragione della disaffezione dei cittadini all'idea dell'Europa e che è ora necessario rivolgersi a tutti i cittadini degli Stati membri con un unico referendum, da tenersi contemporaneamente in tutti gli Stati e che verta su un quesito cruciale, riguardante la strada da imboccare al bivio cui l'Europa si trova ora di fronte. Questo bivio riguarda due concezioni diverse, ma non incompatibili, dell'Europa. Una è quella dell'Europa comunitaria attuale, la quale, specie a seguito dell'allargamento, si caratterizza (a) per una rinuncia a qualsiasi progetto di unificazione politica con conseguente integrazione delle politiche estera, di difesa ed economica e perdita di sovranità degli Stati membri in queste materie; (b) per una politica estera dell'Unione che si esaurisce nelle prospettive di ulteriori allargamenti, con indubbi benefici per il mantenimento della pace, ma altrettanto indubbia diluizione di ogni residuo fermento di integrazione politica; (c) per una integrazione a livello economico che tende inesorabilmente a sfumare verso una zona di libero scambio rafforzata e verso una regolazione meno di dettaglio del mercato interno, per diminuire l'impatto delle problematiche derivanti dal *deficit* democratico cui prima accennavamo e dalla conseguente disaffezione dei cittadini. L'altra è quella di un'Europa che, invece, lasci molta maggiore libertà alle entità statali, regionali e locali in merito a specifiche regole del mercato interno e concentri l'integrazione solo su tre aree, politica estera, di difesa ed economica, al fine di far sorgere un nuovo soggetto politico sulla scena internazionale e rafforzare l'adozione di una moneta unica, rendendola una conquista irreversibile. È chiaro che questa seconda alternativa implica rinunce di sovranità e non appare realizzabile né a livello degli attuali 25 Stati, né a quello dei 15 precedenti, ma solo a livello degli Stati, se ve ne sono, i cui cittadini si pronuncino a favore. Le due concezioni non sono incompatibili, nel senso che il nuovo soggetto politico di cui alla seconda alternativa resterebbe un membro influente, forse il più influente, dell'Europa allargata. Si tratta della nota idea dei cerchi concentrici. Ovviamente gli Stati si dovrebbero impegnare a spiegare bene ai propri cittadini i termini del problema e le conseguenze delle due opposte scelte, cosa che finora non è stata fatta ed, anzi, con la retorica sulla Costituzione europea, tali termini sono stati colpevolmente confusi. I cittadini dovrebbero sapere che, scegliendo la prima alternativa: (a) non vi sarebbe nessun sacrificio di sovranità da parte dei loro Stati; (b) non vi sarebbe la nascita di un nuovo soggetto politico e la scena internazionale rimarrebbe occupata dalla sola Superpotenza capace di farlo, relegando gli europei al ruolo di comprimari; (c) le politiche comunitarie continuerebbero ad occuparsi di una serie infinita di problematiche specifiche, decise senza vera e propria partecipazione o controllo popolare; (d) l'Unione Eu-

Segue a pagina 6

Segue da pagina 5

ropea continuerebbe ad allargarsi, con benefici in-dubbi per il mantenimento della pace, ma con altrettanti problemi che i recenti *referendum* hanno messo in luce. La seconda alternativa, invece, comporterebbe che: (a) un numero ristretto di Stati perderebbero la loro sovranità per dare vita ad un nuovo soggetto politico sulla scena internazionale; (b) tale soggetto sarebbe governato secondo una vera Costituzione Federale, con un Parlamento democraticamente eletto fornito di tutti i necessari poteri legislativi e di controllo, secondo un sistema improntato ai principi della separazione dei poteri e dello Stato di diritto; (c) tale soggetto avrebbe solo alcuni ridotti *enumerated powers*, avrebbe cioè competenze solo in materia di politica estera, di difesa ed economica; (d) le altre competenze resterebbero agli Stati federati o, secondo il principio di sussidiarietà, alle loro regioni. Gli europei non sono mai stati confrontati con queste alternative. Ma queste sono, a questo momento, le scelte di fondo ed è giunto il tempo che su queste scelte siano appunto i cittadini europei a pronunciarsi. Agli Stati incombe il dovere di promuovere questa consultazione e di informare adeguatamente gli elettori. Nella situazione di stallo in cui si trovano Francia e Germania, l'Italia potrebbe giocare un ruolo importante nella direzione qui suggerita. ■

Ugo DRAETTA,
Professore di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università Cattolica di Milano



GUIDA ALLA FINANZA AGEVOLATA PER LE PMI

Questo vademecum non vuole rappresentare un'elencazione fredda delle opportunità agevolative. Vuole essere da un lato uno strumento di lavoro schematico, di facile e veloce consultazione, in ogni fase del procedimento, per gli addetti al settore (una sorta di guida riassuntiva completa da tenere sempre a portata di mano) e dal-

l'altro uno strumento di conoscenza che spiega in maniera semplice tutto ciò che deve sapere chi si avvicina per la prima volta al mondo delle agevolazioni finanziarie. Le principali leggi agevolative dei settori artigianato, commercio, industria, turismo e sport sono riassunte per schede che portano anche un indicatore di difficoltà e complessità dell'iter, dei tempi medi (dall'elaborazione della pratica nei propri uffici sino all'ottenimento dell'agevolazione) e delle risorse necessarie (il costo medio dell'iter rappresenta una media dei costi complessivi: finanche del personale dedicato e delle fotocopie eseguite, delle spese sostenute per incontri e colloqui, di bolli e diritti, escluse solo le eventuali consulenze professionali). L'idea è proprio quella di dare al soggetto che si trova a scegliere tra un incentivo e l'altro, tutti gli elementi di valutazione necessari: fargli conoscere le regole di interazione tra le diverse misure, le possibilità di cumulo con altri incentivi o sgravi, gli oneri e la gravosità della pratica, l'impatto fiscale.

Francesco D'ALESSANDRO
Autore: FIRENZE LIBRI
www.collanaeconomica.com

L RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI: "BENEFICI" E "COSTI"

1. La disciplina del recesso del socio prevista per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata presenta notevoli affinità e segna una netta differenziazione rispetto al sistema previgente, contraddistinto dal carattere eccezionale del recesso, dall'inammissibilità di una sua estensione ad ulteriori ipotesi in virtù di clausole statutarie, dalla penalizzazione della posizione del socio receduto, la cui quota di liquidazione - nell'ambito delle società non quotate - veniva determinata secondo criteri ancorati ai valori di bilancio. Oggi il legislatore prevede sia il recesso convenzionale, sia numerose fattispecie di recesso legale, inderogabilmente introdotte a tutela del socio. Prevede altresì i criteri e le modalità di determinazione della quota di liquidazione, con criteri non penalizzanti per il socio.

2. Le fattispecie che legittimano il recesso si collocano in contesti differenti e si inseriscono in scenari non omogenei. Il recesso funge in primo luogo da "correttivo" al potere della maggioranza di introdurre determinate modificazioni dell'atto costitutivo. In tali ipotesi il legislatore consente ai soci di maggioranza di modificare l'atto costitutivo, ma introduce, a tutela del socio non consenziente, il diritto di recesso. Quest'ultimo è altresì previsto come correttivo alla durata a tempo indeterminato del rapporto sociale. Innovando il sistema previgente, il legislatore consente ai soci della società per azioni e di quella a responsabilità limitata di configurare il rapporto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. In questo secondo caso prevede il recesso con preavviso di almeno 180 giorni, o di durata maggiore, non superiore ad un anno, eventualmente stabilita nell'atto costitutivo. Si tratta di una regola "connaturale" a tutti i rapporti a tempo indeterminato. Altra volta il recesso costituisce il correttivo alle clausole dirette a rendere intrasferibile o sostanzialmente intrasferibile la partecipazione sia per atto tra vivi, sia a causa di morte. Nell'ambito della disciplina della società per azioni è previsto che la clausola di mero gradimento sia efficace in presenza o dell'obbligo di riscatto, oppure del diritto di recesso. La stessa disciplina vale in caso di clausole che sottopongano a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni. Nell'ambito della disciplina della società a responsabilità limitata, il diritto di recesso è stabilito nel caso di clausole di intrasferibilità, di gradimento senza previsioni di condizioni e limiti (e quindi di clausole di mero gradimento, ma non di quelle che prevedono l'obbligo di acquisto delle partecipazioni in caso di mancato gradimento) o che pongono condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte. In tali ipotesi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato. L'esercizio del diritto di recesso consente pertanto l'"exit" del socio, pur in presenza di un impedimento alla circolazione della partecipazione. Il recesso, nell'ambito della società a responsabilità limitata, trova applicazione ancora nel caso in cui sia prevista la possibilità di modificazione a maggioranza dei diritti particolari attribuiti a singoli soci. Sempre nell'ambito della società a responsabilità limitata il recesso vale come correttivo nel caso di esclusione del "diritto di opzione" in ipotesi di aumento del capitale sociale con nuovi conferimenti. La possibilità di offrire le quote di nuova emissione a terzi viene "controbilanciata" dalla previsione, da parte del legislatore, del diritto di recesso a favore dei soci che non hanno consentito alla decisione di aumentare il capitale con tale modalità. Con riferimento alle sole società quotate hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione. Il diritto di recesso è ancora previsto, nell'ambito della disciplina dei gruppi, come "correttivo", a favore del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, all'esercizio di tale potere in presenza delle fattispecie delineate dal legislatore nell'art. 2497 - quater c. c. La norma ora richiamata, all'ultimo comma, precisa che si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata. Esclusivamente nell'ambito della società per azioni sono previste due ipotesi di recesso legale, ma derogabili dallo statuto, nel caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari. In una prospettiva differente si pone infine il recesso convenzionale: il legislatore consente all'autonomia dei soci - nell'ambito sia della società per azioni che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, sia di quella a responsabilità limitata - di creare ulteriori ipotesi di recesso. La tecnica utilizzata è quella della previsione di fattispecie inderogabilmente stabilite dal legislatore e dell'attribuzione ai soci della facoltà di ampliare tali ipotesi.

3. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni stesse. Nel caso di società quotate si deve tener conto esclusivamente della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti. Al socio receduto di società a responsabilità limitata è dovuta dalla società una somma di denaro determinata in proporzione al valore pro quota del patrimonio sociale rilevato secondo criteri che tengano conto del "valore di mercato" del medesimo al momento della dichiarazione di recesso (formula che sembrerebbe da intendere come riferita al momento in cui il recesso viene comunicato o spira il termine del preavviso). Da tale regola si deduce che non vengono in considerazione i valori di bilancio, bensì i valori correnti. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione è pertanto ef-

fettuata in funzione di valori effettivi. Si tratta quindi dell'applicazione di criteri di valutazione omogenei rispetto a quelli utilizzabili, per interpretazione pacifica, in caso di scioglimento del rapporto di società di persone limitatamente al singolo socio. Lo statuto di s.p.a. può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale. Norma analoga non è prevista con riferimento alla s.r.l., per cui si pone pertanto il dubbio in ordine alla possibilità di deroga dei criteri previsti dal legislatore.

4. Il legislatore tutela l'interesse della maggioranza a modificare l'atto costitutivo, anche in relazione ad elementi di particolare rilievo nella vita della società. Tale facoltà incontra però, come si è già osservato, un limite, inderogabile, costituito appunto dal diritto di recesso attribuito al socio non consenziente. I possibili "costi" per la maggioranza, tenuto conto della disciplina relativa alla quota spettante al socio receduto, non sono indifferenti e concernono la stessa sopravvivenza dell'impresa. In primo luogo, come è ovvio, l'esercizio del diritto di recesso comporta il venir meno di una partecipazione ed un possibile costo per la società. Tali circostanze potrebbero determinare una situazione di impossibilità sopravvenuta per la società di conseguire l'oggetto sociale, per il venir meno delle basi personali o patrimoniali necessarie.

Inoltre, nel caso in cui non sussistano l'interesse, o la possibilità, per i soci o per i terzi di acquistare la partecipazione del receduto e la società non disponga di utili o riserve sufficienti, la conseguente riduzione del capitale sociale imposta dal legislatore potrebbe risultare non ammissibile (se comporta un livello inferiore al minimo legale) o impedita dall'opposizione dei creditori. In questa ultima ipotesi, in particolare, i soci di maggioranza sopportano il rischio che la società venga posta in stato di liquidazione ad opera dell'intervento di terzi (i creditori), all'esito di un procedimento che potrebbe essere di lunga durata e dagli sbocchi non facilmente prevedibili. Si tratta di rischi che, a mio avviso, ben difficilmente la società potrebbe accettare. D'altra parte, dato il carattere inderogabile della disciplina, non è possibile "neutralizzarli" in sede di atto costitutivo. Tale constatazione mi pare che comporti, operativamente, la necessità - o la convenienza - per la maggioranza di acquisire il consenso del maggior numero di soci in ordine alle modificazioni dell'atto costitutivo che si intendano adottare; inoltre di deliberare la modificazione solo nel caso in cui comunque non risulti intaccato il capitale sociale, al fine di evitare il rischio dello scioglimento della società provocato dall'intervento dei creditori. Uno strumento molto utile in ogni caso è quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 c.c., che consente di deliberare la revoca della modificazione dell'atto costitutivo, rendendo inefficace il recesso e quindi "azzerando" gli effetti dell'operazione. Rimane aperto il problema relativo all'eventuale sussistenza di un termine finale, oltre il quale l'utilizzo di tale via sia da ritenere non più percorribile. Occorre aggiungere, sotto il profilo squisitamente economico, che i criteri di determinazione della quota di liquidazione paiono presentare incertezze (occorre tenere conto del valore di avviamento?), difficoltà applicative (l'individuazione del valore di mercato) e costi non indifferenti di determinazione, relativi alla predisposizione della relazione giurata dell'esperto.

L'interesse del socio non consenziente appare particolarmente tutelato, essendo attribuito ad esso il diritto di conseguire una somma che corrisponda al valore effettivo della sua partecipazione. Tuttavia anche il socio receduto può incontrare costi e rischi: naturalmente i profili problematici nell'individuazione e nell'applicazione dei criteri di determinazione della quota ed i costi relativi possono giocare a suo sfavore. Inoltre, in caso di scioglimento della società (determinato all'opposizione dei creditori o deciso dalla società stessa o conseguente all'impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale o alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), il socio receduto non ha diritto alla liquidazione della quota, come fatto palese dall'art. 2473, ultimo comma c.c., che dichiara in tal caso inefficace il recesso. Partecipa, per contro, alla liquidazione della società, fermo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, secondo le modalità ed i tempi di tale procedura, conseguendo una somma pro quota derivante dal disinvestimento dell'intero patrimonio e quindi a valori di realizzo. In presenza dell'opposizione dei creditori - e quindi di una vertenza giudiziaria avente per oggetto l'accertamento della sussistenza di un pregiudizio per i creditori derivante dalla riduzione del capitale - e per tutto il tempo di durata di tale contenzioso, il socio receduto non avrà diritto a conseguire la quota di liquidazione: infatti si crea una situazione di "stallo", che potrà comportare, se l'opposizione è respinta, il pagamento della quota, se l'opposizione è accolta, la messa in liquidazione della società (con la conseguente inefficacia del recesso). Occorre aggiungere che al socio non consenziente che eserciti il diritto di recesso è attribuita una posizione "non simmetrica" rispetto ai soci di maggioranza: infatti questi ultimi, come si è già osservato, possono "azzerare" le conseguenze del recesso, deliberando la revoca della modificazione dell'atto costitutivo; per contro il socio, che abbia utilizzato la facoltà di exit, non ha un diritto di "pentimento" e quindi (salvo l'accordo con gli altri soci) deve subire tutte le conseguenze derivanti dall'esercizio del recesso. Nell'esaminare la posizione del socio che "subisce" una modificazione dell'atto costitutivo mi pare che sia opportuno ancora sottolineare un profilo ulteriore, relativo alla stessa individuazione delle fattispecie di recesso. Indubbiamente il legislatore ha enucleato una serie di ipotesi di particolare rilievo, che incidono o possono incidere profondamente sul rischio dell'operazione sociale. Tuttavia il vastissimo spazio concesso all'autonomia privata nel modellare la disciplina della società a responsabilità limitata comporta non solo la possibilità di adottare modelli molto vari, ma anche di mutarli durante la vita della società. Da ciò il dubbio in ordine alla sufficienza della tutela accordata dal legislatore. In altre parole, ulteriori modificazioni dell'atto costitutivo potrebbero risultare altrettanto - o addirittura ancora più - incisive in ordine alla posizione del socio. Si pensi, per fare un esempio, alla modificazione del regime di amministrazione. Ciò posto, forse, dal punto di vista operativo, potrebbe essere utile che i soci facciano ricorso alla possibilità di introdurre ipotesi convenzionali di recesso o anche di prevedere la regola dell'unanimità, almeno con riferimento a determinate modificazioni dell'atto costitutivo.

L'interesse dei creditori sociali risulta sempre tutelato, quando il recesso comporta una riduzione del capitale sociale, attraverso la previsione del diritto di opposizione: occorre però rilevare che tale tutela ha un costo non indifferente per gli stessi creditori, comportando il ricorso ad un'azione giudiziaria. Inoltre lo scioglimento della società, se consente al creditore di essere tutelato in via preferenziale, determina il venir meno di una possibile "fonte" di affari. ■



SPAZIO URBANO E PROCESSI GLOBALI

Globalizzazione dei mercati è un'espressione entrata di recente a far parte del nostro gergo, anche se da più tempo profondamente radicata nel linguaggio dei media. Essa sta a significare lo scambio commerciale che avviene fra diversi Paesi senza quegli ostacoli burocratici derivanti dalle frontiere. La parola d'ordine oggi è: "neutralizzare le distanze". La parte del leone è sicuramente interpretata dalle più moderne tecnologie informatiche e di telecomunicazione le quali, introducendo una nuova dimensione ai concetti di spazio e di tempo - il primo si dilata mentre il secondo si comprime - hanno favorito il trasferimento su vasta scala di uffici e fabbriche in aree più lontane, meno congestionate e con costi decisamente più bassi di quelli delle solite zone industriali che siamo abituati a vedere alle periferie dei nostri comuni urbani. Così più la produzione si smaterializza e si "sposta" nello spazio geografico e meno importante è per noi sapere da "dove arriva", cioè dove lo si produce. Ma allora, ogni luogo equivale all'altro? Non esistono più fattori localizzativi? Di certo la globalizzazione dell'economia, accompagnata dall'emergere di una cultura a sua volta globale, ha alterato profondamente la realtà sociale, economica e politica di intere aree transnazionali, degli stati e delle città intese ora come uno dei luoghi in cui si svolgono i processi globali. Ma allora, vale la pena chiederselo ancora, ogni luogo equivale all'altro? Non esistono più fattori localizzativi rilevanti?

Francesco D'ALESSANDRO
 Autore: FIRENZE LIBRI - www.collanaeconomica.com

Prof. Avv. Oreste CAGNASSO,
 Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino

EVENTI CDAF ANNO 2005

06 DICEMBRE 2005
Festa del 25° compleanno del CDAF e cena degli auguri di Natale

29 NOVEMBRE 2005
"La riforma del diritto fallimentare"
Relatori:

Dott. Sergio Cascone, presidente CDAF
Prof. Avv. Alberto Jorio, Ordinario di diritto commerciale all'Università di Torino e membro del gruppo di lavoro per la riforma delle procedure concorsuali istituito presso il Ministero della Giustizia
Dott. Mario Griffey, presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino
Prof. Avv. Toti S. Musumeci, Associato di diritto pubblico dell'economia all'Università di Torino
Dott. Enrico Stasi, Ragioniere Commercialista e curatore fallimentare

18 NOVEMBRE 2005
 XXX Congresso Nazionale Andaf **"La road map del Cfo - Evoluzione del ruolo e delle responsabilità del CFO nell'impresa del futuro"** a Tenerife

27 OTTOBRE 2005
 Incontro con il patrocinio di Sanpaolo Imi e in collaborazione con Agenzia Torino 2006 su **"Gestione e Amministrazione delle Opere Olimpiche"**. Relatori Mario Piovano, Vicedirettore generale, Claudia Conforti Responsabile Ufficio Legale, Marcello Fosati, Responsabile Project Control, Paolo Perico Direttore Amministrativo, Andrea Babbaro, Responsabile Amministrativo, Agenzia Torino 2006

1 OTTOBRE 2005
Visita dei Siti Olimpici: viaggio di una giornata organizzato in collaborazione con Sanpaolo Imi-Agenzia Torino 2006

26 SETTEMBRE 2005
 Incontro sul tema **"Basilea 2 - Come agire per non subire"** organizzato in collaborazione con Banca Sella. Relatori: dr. Sebastiano Sella, responsabile Relazioni esterne e Consigliere Banca Sella, dr.ssa Simona Ramella German, responsabile Risk Management Crediti e dr. Angelo Formignani, responsabile Area Imprese Gruppo Banca Sella

07 LUGLIO 2005
Invito al concerto di musica antica per violino e clavicembalo e buffet conclusivo presso la tenuta "La Fiamminga" di Cioccaro di Penango (AT) secondo quanto preannunciato da Vittorio Radicioni sponsor dei vini alla cena della nostra Assemblea del 09 giugno

09 GIUGNO 2005
Assemblea sociale annuale alle ore 19.30 presso il Consorzio Villa Gualino sulla collina Torinese - eletto nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2005-2007

17 MAGGIO 2005
 Incontro sul tema **"IAS/IFRS - Presente e futuro"** in collaborazione con PricewaterhouseCoopers

15 MARZO 2005
 Incontro sul Tema **"Transfer Pricing. I rischi. Le opportunità"** organizzato in collaborazione con Brown & Co. Srl e Bureau VanDijk Edizioni Elettroniche spa

28 FEBBRAIO 2005
 Incontro sul tema **"L'Analisi delle performance di vendita: Metodologie e strumenti"** organizzato in collaborazione con Mario Fochi e Associati

03 FEBBRAIO 2005
Cena in Gruppo. I soci, invitati a cena dal Club presso il Circolo Ufficiali di Torino, suddivisi in gruppi di commensali, hanno parlato tra loro per conoscersi e scambiarsi impressioni di vario genere e per confrontare idee e opinioni sulla vita e la conduzione del Club

TRIBUNALE di TORINO Registro stampa - Iscrizione n° 5702 del 22/05/2003

Anno 3 numero 2 Nuova serie - Lettera ai Soci n. X

Riproduzione riservata

Direttore Responsabile	Francesco D'ALESSANDRO
Direttore Editoriale	Pier Giorgio GIRAUDO
Comitato di Redazione	Michele LA ROSA
Progetto e design	TEAM ADV
Stampa	Tipografia SARNUB

NOTA PER I COLLABORATORI

Le opinioni espresse negli scritti della "Lettera ai Soci" impegnano esclusivamente il loro autore. Il CLUB e la Redazione ringraziano gli autori degli articoli pubblicati.



I Soci CDAF in visita ai siti Olimpici: una magnifica esperienza. Un particolare ringraziamento al San Paolo IMI che ha organizzato l'evento e ai Dirigenti dell'Agenzia Torino 2006 che ci hanno guidato nella visita. Foto di PHMORGANA

Un caloroso benvenuto ai nuovi Soci del Club Soci Ordinari

ACCUMOLLI Massimo
 BLANCO Andrea
 CARCHERI Piercesare
 CONSIGLIO Salvatore
 GIUSIANO Bruna
 GRIOT Guido
 NICOSIA Francesco
 PASQUALINO Marino
 PERGOLA Bianca
 ROSSOTTI Alberto
 TABACCO Marina

SAN PAOLO IMI SPA
 SEWS CABIND SPA
 PRAXI SPA
 NEWFREN SPA
 PONTEVECCHIO SRL
 NAVA SKI SRL
 TNT GLOBAL EXPRESS SPA
 MONTE PASCHI DI SIENA
 B&P CONSULTING SRL
 VODAFONE OMNITEL NV
 SAN PAOLO IMI SPA

CDAF Giovani

D'ALESSANDRO FABIO

EUROCONS

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Redazione e i soci del Club CDAF esprimono sentite condoglianze al Dr. Matta per la scomparsa della mamma e alle rispettive famiglie per la scomparsa del socio rag. Walter Caffaro e del Dr. Franco Cellino, Presidente di Torino Finanza.



[AREA RISERVATA](#) | [VITA DEL CLUB](#) | [FORUM](#)
[NEWS CDAF](#) | [PARTNERSHIP](#)
[CHI SIAMO](#) | [SOSTENITORI](#)
[ISCRIZIONE](#)
[CONTATTI](#) | [LINKS](#)
[COMPILA IL QUESTIONARIO](#)

FLASH DI NOVITA' del CDAF e SOCI

di CDAF

Il CDAF compie 25 anni. Auguri al Club e ai tutti i suoi Soci. E' comparso sul Sole 24 Ore Nord Ovest del 12 ottobre 2005 un doppio articolo di Marco Ferrando sul nostro Club.

SEQUE

Di seguito Vi ricordiamo le iniziative per il festeggiamento del 25° CDAF. Gli INDIRIZZI Le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 sono più vicine di quel che sembra. Siamo andati in visita ai Siti Olimpici. [Formata l'associazione](#)

IL CLUB FAVORISCE LA CONOSCENZA, LA COLLABORAZIONE E LO SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA MANAGER RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITÀ COLLEGATE. CONTRIBUISCE ALLA CRESCITA PROFESSIONALE DEI PROPRI SOCI, COINVOLGENDOLI E ORIENTANDOLI IN PROCESSI D'INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI NUOVE TECNICHE E CONOSCENZE. E' STATO FONDATO NEL 1980 DALL'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO PRESSO DI CUI HA SEDE.

10.11.2005 NEWS
 25 novembre 2005: la riforma del diritto fallimentare - alla pag. 112/123 la collaborazione con CDAF
 6 dicembre 2005: Festa del 25° compleanno del CDAF - a cura degli autori di questa Lettera ai Soci

Notizie Adnkronos



MIBTEL 26.180



TECHSTAR 10.100



MIB38 34.340



EURUSD 1.188

OCCASIONI IN BORSA | TRADING SYSTEM | OCCASIONI IN BORSA | OCCASIONI IN BORSA